

Circolare Mise, la semplificazione non tocca spa e imprese individuali

Iscrizione lampo in Cdc

Corsia veloce per società di capitali e persone

DI CINZIA DE STEFANIS

Iscrizione lampo presso il Registro imprese degli atti e delle sentenze relativi alle società di capitali e alle società di persone redatti dal notaio e dalle autorità pubbliche. La semplificazione delle procedure di iscrizione nel registro delle imprese non si applica alle società per azioni e alle imprese individuali. Sono esclusi dall'iscrizione immediata gli atti provenienti dai professionisti diversi tra questi la cessione di quote di srl inviata tramite un intermediario abilitato. Dal 1° settembre 2014, quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata redatta da un notaio o di una sentenza emessa da un'autorità pubblica, il conservatore del registro delle imprese procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto. Ne consegue, che in caso si iscrizioni illegittime il

Così l'iscrizione immediata al registro delle imprese	
<i>Atto pubblico e scrittura privata autenticata</i>	Iscrizione immediata dell'atto redatto dal notaio relativo alle società di persone e di capitali. Escluse le società per azioni e le imprese individuali.
<i>Sentenze</i>	Iscrizione immediata per gli atti provenienti dalle autorità pubbliche.
<i>Professionisti diversi</i>	No all'iscrizione celere nel registro imprese. Esclusi gli atti di cessione delle srl.
<i>Atti esclusi</i>	Escluse dal nuovo regime tutte le domande presentate entro il 31 agosto scorso, anche se prese in esame dopo il 1° settembre o a questa data sospese.

pubblico ufficiale potrà essere sottoposto, ove ne ricorrano le condizioni, a segnalazioni degli ordini professionali o ad essere chiamato a rispondere dei danni conseguenti alle compiute irregolarità. Queste alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare del ministero dello sviluppo economico - direzione per

l'impresa e l'internazionalizzazione del 19 settembre 2014 n. 3673 /C esplicativi dell'articolo 20, comma 7 bis, del dl n. 91/2014 convertito nella legge n. 116 del 2014. L'art. 20, comma 7-bis, introdotto dalla legge n. 116 del 2014, di conversione del decreto legge n. 91/2014, accelera ulteriormente le procedure finalizzate

all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il grado di conoscibilità delle vicende relative all'attività dell'impresa. Ricordiamo che fino al 31 agosto scorso i funzionari del registro delle imprese avevano cinque giorni di tempo dalla presentazione dell'atto per iscriverlo presso il sistema camerale. Il controllo del conservatore del registro è limitato alla sola verifica dei requisiti di ricevibilità dell'atto (competenza territoriale della camera di commercio e autenticità della sottoscrizione della domanda). Ma dopo l'iscrizione immediata il giudice del registro imprese, su indicazione del conservatore, accerta se il notaio ha rispettato la legge ed, eventualmente, ordina la cancellazione dal registro imprese dell'atto iscritto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 2191 del codice civile.

